

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO.**

Sc. Al. è destinataria, in quanto indicata come rappresentante legale, di un avviso di accertamento anno 2006 emesso nei confronti della RESIDENZA AGRIFOGLIO s.r.l. e contro tale avviso ha presentato tempestivo ricorso deducendo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica effettuata nei confronti di una società cessata ed estinta e cancellata dal registro delle Imprese.

Ritiene la Commissione che il ricorso debba essere accolto in relazione all'assorbente profilo sopra indicato.

Invero, la giurisprudenza ha ormai pacificamente accolto il principio in base al quale la cessazione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese comporta la immediata inesistenza della medesima, con conseguente inefficacia di tutti gli atti ad essa intestati nonché di tutte le azioni poste in essere in nome del soggetto estinto. Anche le Sezioni Unite, con sentenza 22.2.2010 n. 4062, hanno sancito che ogni atto notificato alla società estinta sia inesistente, così come inefficace ed invalida è ogni azione posta in essere da questa dopo la cancellazione dal registro delle imprese. L'inesistenza della notifica è, poi, evidente anche sotto un differente profilo; invero, l'ufficio ha notificato l'atto in oggetto, intestato ed indirizzato alla AGRIFOGLIO s.r.l., società estinta, a Sc. Al., in qualità di rappresentante legale non tenendo conto del fatto che, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società, il suo legale rappresentante viene privato di ogni legittimazione attiva e passiva non potendo più essere destinatario di atti destinati alla società né essendo legittimato a promuovere azioni in nome di un soggetto estinto (cfr. la citata sentenza delle Sezioni Unite).

L'ufficio ha, poi, provveduto successivamente a notificare lo stesso avviso di accertamento alla stessa Sc. Al., a Ro. Lo., a Ro. Da., a Ro. Ma., a Ro. Ri. in qualità di soci della RESIDENZA AGRIFOGLIO s.r.l.. Anche in tale caso il ricorso deve essere accolto per una pluralità di motivazioni. Invero, come è noto i soci della società in oggetto cessata rispondono solo per quota in sede di riparto; un eventuale avviso di accertamento doveva, quindi, contenere l'esatta motivazione con riferimento alla loro responsabilità.

Al contrario, nella specie, l'Ufficio ha notificato un provvedimento che costituisce l'esatta duplicazione di quello precedente notificato a Sc. Al., quale rappresentante legale della società, in violazione dell'art. 43 del D.P.R. 600/73 senza specificare compiutamente le ragioni che avevano portato alla notifica del nuovo avviso di accertamento.; e ciò, tanto più si rendeva necessario in quanto la precedente notifica era da ritenersi inesistente in quanto effettuata nei confronti di una società cessata, estinta e cancellata dal registro delle imprese.

Inoltre, l'atto impugnato fa rinvio ad atti che non risultano conosciuti o conoscibili ai soggetti ricorrenti rendendo difficile il diritto di difesa attesa la complessità delle motivazioni che sostanziano il merito del provvedimento impugnato; né risulta che l'ufficio abbia instaurato un preventivo contraddittorio per rendere edotti gli attuali ricorrenti dei profili di elusività posti alla base dell'accertamento notificato.. Ma anche nel merito il recupero effettuato non è condivisibile. Secondo l'atto impugnato, la Kore s.r.l. (già RESIDENZA AGRIFOGLIO s.r.l.) attraverso un

conferimento di azienda effettuato in data 2.11.2006 ha potuto far emergere una plusvalenza latente pari ad Euro 2.890.000,00 rivalutando i beni facenti parte dell'azienda conferiti nella società neo costituita RESIDENZA AGRIFOGLIO e detenuta al 100% dalla conferente. A fronte di costi fiscalmente riconosciuti in capo alla conferitaria, la conferente ha potuto compensare il carico fiscale mediante l'indicazione in dichiarazione dei redditi di proventi e oneri finanziari derivanti da operazioni con società del gruppo Mythos.

Orbene, non solo appaiono carenti le prove delle complesse operazioni elusive indicate dall'ufficio, ma non si comprende perché il recupero sia avvenuto a carico della conferitaria e non della conferente.

Inoltre, nella specie l'ufficio afferma di disconoscere i plusvalori in capo alla conferitaria. Ciò, dunque, significa che i cespiti facenti parte del compendio aziendale conferito devono intendersi trasferiti ai valori di libro ai quali erano iscritti in capo alla conferente Kore s.r.l..

Ciò significa che il valore del fabbricato - bene iscritto nel bilancio della RESIDENZA AGRIFOGLIO costituisce per tale società un valore di costo, il quale viene rettificato dall'ufficio.

Tuttavia, tale rettifica non dà luogo automaticamente ad un recupero in termini di maggiore imponibile, posto che ciò si concretizzerà solo nell'esercizio in cui i cespiti vengono in concreto alienati (infatti, per i beni non ceduti, il valore rettificato dall'ufficio deve essere portato a correzione del valore attribuito alle rimanenze, con la conseguenza che nessun recupero può essere effettuato sino al momento della vendita dei beni).

Nella specie, l'ufficio non ha in alcun modo provato e motivato che nel corso del 2006 la società abbia effettuato la cessione dei terreni e fabbricati conferiti dalla Kore. Quanto al recupero concernente l'omessa effettuazione delle ritenute di acconto, va evidenziato che la società Agrifoglio s.r.l. non ha effettuato alcuna distribuzione di utili secondo l'ufficio sarebbe stata la Kore a distribuire dividendi tra i soci e, quindi, solo in capo alla Kore sarebbe legittimo recuperare le ritenute non effettuate.

Ricorrono giustificati motivi, considerata la complessità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 36 D. Lgs. 31.12.92 n. 546,

**ACCOGLIE**

i ricorsi n. 969/11 e n. 1430/11 presentato da Sc. Al., quale rappresentante legale, e dai soci RO. Lo., Ro. Da., Ro. Ma., Ro. Ri. e Sc. Al. avverso l'avviso di accertamento inerente alla RESIDENZA AGRIFOGLIO s.r.l. relativo all'anno di imposta 2006. Spese compensate.